



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il Presidente

Roma, 26 LUG. 2013

Prot. n. 142/P/13

Onorevole Presidente

come anticipato, Le trasmetto lo schema di regolamento in materia di diritto d'autore in rete approvato nella seduta di Consiglio di codesta Autorità del 25 Luglio 2013 e sottoposto a consultazione pubblica.

cordialmente

Angelardi

Angelo Marcello Cardani

Sen. Andrea Marcucci
Presidente 7^a Commissione
(Istruzione pubblica, Beni culturali)
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 452/13/CONS

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN
MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 25 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, e s.m.i.;

VISTI, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 3 e 4-bis, i quali, rispettivamente, dispongono che la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità "*vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni*" e "*svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni*" e l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 2, il quale dispone che il Consiglio dell'Autorità "*garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti*";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*" pubblicata nel Supplemento ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270, e s.m.i., a cui fa rinvio il citato articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disponendo che "*il Consiglio esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti*";

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il quale dispone che "*Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214, e s.m.i.;

VISTI, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che individua l’autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e l’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259/2003, a norma del quale “*I provvedimenti riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, rispettano in diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell’Unione europea. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto dell’Unione europea, inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l’altro assicuri il diritto della persona o delle persone interessa tedi essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 16 luglio 1941, n. 166, e s.m.i.;

VISTI, in particolare, l’art. 182-*bis* della legge del 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 11, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 248, il quale attribuisce all’Autorità funzioni di vigilanza da svolgere in coordinamento con la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare violazioni delle prescrizioni in materia di diritto d’autore e l’articolo 182-*ter* secondo il quale “*gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile 2003, n. 87;

VISTI, in particolare, gli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i quali dispongono che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso;

VISTO, inoltre, l'articolo 17 del citato decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il quale dispone, al comma 3, che *"Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente."*;

RILEVATO, altresì, che a norma dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i *"diritti d'autore"* e i *"diritti assimilati"* sono esclusi dall'applicazione delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, concernenti il divieto, nel cosiddetto *"ambito regolamentato"*, di *"limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il *"Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il quale include, tra i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, *"la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale"*;

VISTO, altresì, l'articolo 32-bis, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il quale dispone che *"I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare: (...) b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca"* e l'art. 1-ter, comma 8, il quale dispone che *"In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e, in particolare, di violazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a c), e 4, lettera a), nonché degli articoli 32 e 32-bis, l'Autorità"*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

può disporre la sospensione di ricezione o ritrasmissione di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui contenuti o cataloghi, sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, ed a seguito dell'adozione di un formale richiamo, l'Autorità può altresì ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi al pubblico italiano. In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorità irroga al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 150.000,00";

VISTA la direttiva 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 204 del 21 luglio 1998, ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 2;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "A coherent framework to boost confidence in the Digital Single Market of e-commerce and other online services" – COM(2011) 942 final dell'11 gennaio 2012;

TENUTO CONTO della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia di tutela del diritto d'autore e di commercio elettronico;

VISTA la delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, recante "Lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica", pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2011, n. 1;

VISTA la delibera n. 398/11/CONS del 6 luglio 2011, recante "Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 luglio 2011, n. 163;

CONSIDERATO che lo schema di regolamento allegato alla citata delibera n. 398/11/CONS è stato notificato alla Commissione europea, ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, in data 1° agosto 2011, per il tramite dell'Unità centrale di notifica presso il Ministero dello sviluppo economico;

VISTE le osservazioni trasmesse in data 3 novembre 2011 dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva 98/34/CE;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

CONSIDERATO quanto segue:

- il quadro normativo in materia di diritto d'autore e nuovi media include una serie di interventi legislativi, anche di matrice europea, il cui disposto si interseca in più punti con le competenze dell'Autorità come definite dalle leggi nn. 481/95 e 249/97. In via generale, le leggi citate attribuiscono all'Autorità, in quanto autorità nazionale preposta alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza, la vigilanza sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti e la potestà di emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni. Il potere di regolamentare il settore delle comunicazioni elettroniche è stato ribadito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del Codice delle comunicazioni elettroniche, che ha individuato l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale l'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- a tali generali attribuzioni dell'Autorità si è affiancato lo specifico riconoscimento di competenze in materia di proprietà intellettuale ad opera della legge 18 agosto 2000, n. 248 che, nell'aggiornare le disposizioni della legge n. 633/41 (la c.d. “Legge sul diritto d'autore”), ha introdotto l'articolo 182-*bis*, con cui sono stati attribuiti all'Autorità e alla SIAE poteri di vigilanza “*nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge*”. Il comma 3 di tale articolo attribuisce altresì all'Autorità poteri di ispezione, da espletarsi tramite i propri funzionari in coordinamento con gli ispettori della SIAE, con l'obbligo di informare gli organi di polizia giudiziaria in caso di accertamento delle violazioni;
- di particolare rilievo risultano, poi, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003, di recepimento della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che traccia contenuti e limiti delle responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione a seconda che svolgano attività di *mere conduit*, di *caching* e di *hosting* di opere digitali. Tale normativa, nell'introdurre il doppio binario di tutela – giudiziaria e amministrativa – prevede che l'autorità “*amministrativa avent[e] funzioni di vigilanza*” possa esigere, al pari di quella giudiziaria, che il prestatore di servizi “*impedisca o ponga fine alle violazioni commesse*”, una volta che lo stesso è stato reso edotto della illiceità dei contenuti trasportati o diffusi;
- alle previsioni suddette si sono aggiunti, nel 2010, gli specifici poteri di regolazione attribuiti dall'articolo 32-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, che ha modificato il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il quale impone ai fornitori di servizi di media il rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'esercizio della propria attività. Tale disposizione prevede che l'Autorità adotti le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e dei divieti di cui alla norma citata;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- per esercitare le proprie competenze in materia, l’Autorità ha indetto due consultazioni pubbliche. La prima, approvata con delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, a valle di un’articolata fase di analisi, confluita nell’Indagine conoscitiva in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica pubblicata nel febbraio 2010, era relativa a linee di intervento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. A seguito di questa prima consultazione l’Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica uno “*Schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica*”, con delibera n. 398/11/CONS del 6 luglio 2011;
- a seguito della consultazione indetta con la citata delibera n. 398/11/CONS si è sviluppato un ampio dibattito in seno alla comunità d’interesse sul tema della tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. Oltre ai contributi pervenuti in sede di consultazione, l’Autorità ha tenuto conto di quanto emerso dalle audizioni parlamentari, dalle interlocuzioni intercorse con la Commissione europea e dai lavori del workshop “*Il diritto d’autore online: modelli a confronto*”, organizzato dall’Autorità in data 24 maggio 2013, nel corso del quale sono stati approfonditi con le categorie dei soggetti interessati i diversi approcci legislativi e regolamentari adottati a livello europeo e internazionale ed europeo nell’ambito di un aperto dibattito sulle questioni più rilevanti in materia;
- sulla base di tutti gli elementi acquisiti, l’Autorità ha provveduto ad elaborare un nuovo schema di regolamento tenendo conto degli elementi acquisiti nell’ampio dibattito di cui sopra e dei più recenti approcci in tema di regolazione del diritto d’autore online;

CONSIDERATO che l’azione dell’Autorità è principalmente finalizzata a fornire strumenti di rapido intervento nei confronti dei fenomeni massivi di violazioni del diritto d’autore online. Inoltre, l’intervento dell’Autorità si propone come alternativo, e non sostitutivo, rispetto a quello dell’autorità giudiziaria, essendo prevista l’archiviazione del procedimento amministrativo laddove una delle parti adisca l’autorità giudiziaria;

CONSIDERATO che nelle materie espressamente indicate dalla direttiva sul commercio elettronico, tra le quali la tutela del diritto d’autore, si applica il principio del paese di destinazione anziché quello del paese di origine e, pertanto, trova applicazione la giurisdizione italiana nel perseguimento delle eventuali violazioni riconducibili al territorio nazionale;

CONSIDERATO che nell’applicazione della disciplina del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica è necessario operare il bilanciamento tra i diversi diritti in gioco, rispettando la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, il diritto alla privacy e l’accesso dei cittadini alla cultura e ad internet, alla luce di quanto sancito dall’ordinamento dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, e tutelando il diritto d’autore e la remunerazione del titolare dei diritti;

CONSIDERATO che per pervenire ad un adeguato bilanciamento di tali diritti è opportuno individuare strumenti volti a perseguire sia obiettivi di tipo educativo e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

promozionale che di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, i quali, congiuntamente, consentono di contrastare efficacemente la cosiddetta “pirateria online”. In quest’ottica si motiva la scelta di intervenire sul duplice piano della predisposizione di misure dirette, da una parte, ad incentivare lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e l’educazione del pubblico alla corretta fruizione delle stesse e, dall’altra, alla vigilanza, all’accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d’autore o dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica;

CONSIDERATO che, al fine di incentivare la fruizione legale di opere digitali protette dal diritto d’autore, appare opportuno prevedere strumenti educativi innovativi, da sviluppare di concerto con gli operatori di settore, quali misure automatiche di reindirizzamento temporaneo a pagine web che contengano indicazioni volte a formare e consolidare condotte virtuose di utilizzo legale delle opere;

CONSIDERATO che, nell’ottica della realizzazione di una efficace protezione dei diritti d’autore nei confronti delle violazioni poste in essere online, gli articoli 14, 15 e 16 del citato d.lgs. n. 70/2003, di recepimento della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, precisano, con riferimento alle diverse tipologie di attività dei fornitori di servizi intermediari (*mere conduit, caching e hosting*), le condizioni al verificarsi delle quali essi non sono responsabili del contenuto delle informazioni trasmesse o memorizzate. Inoltre, l’articolo 17, comma 3, del citato d. lgs. 70/2003 prevede la responsabilità civile del prestatore di servizi “*nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto (...)*”. Nel rispetto di tale cornice normativa, dunque, può essere richiesto ai prestatori di servizi di “*agire prontamente*”, nell’ambito dei mezzi tecnici di cui dispongono, per “*impedire l’accesso*” ai contenuti in violazione della legge. L’esplicazione dei poteri dell’Autorità in materia può articolarsi in una graduazione degli interventi, che saranno più selettivi e diretti unicamente al contenuto laddove sulla pagina internet si verificano occasionali violazioni del diritto d’autore, mentre, laddove la violazione sia massiva, occorrerà un intervento maggiormente incisivo;

RILEVATO, in particolare, che i considerando da 45 a 48 della direttiva sul commercio elettronico, 2000/31/CE chiariscono che:

“(45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima.

(46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni o della disabilitazione dell'accesso alle medesime.

(47) Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.

(48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.”;

CONSIDERATO che, fermo restando il divieto di prevedere in capo ai prestatori di servizi obblighi di sorveglianza di carattere generale, i medesimi, per godere dell'esonero dalla responsabilità, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del decreto sul commercio elettronico, devono agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena siano informati o si rendano conto delle attività illecite, nella salvaguardia della proporzionalità delle misure inibitorie rispetto alla gravità delle violazioni e assicurando, nel contempo, l'osservanza del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della direttiva 2001/29/CE *“Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.”;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della direttiva 2004/48/CE *“1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. 2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.”;*

CONSIDERATO che al fine di bilanciare i diversi interessi fondamentali coinvolti, secondo costante giurisprudenza europea, nella scelta tra le misure astrattamente possibili occorre privilegiare quelle che risultino maggiormente idonee a raggiungere lo scopo prefissato incidendo nella minore misura possibile sulle libertà in questione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO che, in tale quadro, le due tipologie di misure previste dalla direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) e dal decreto nazionale di recepimento (70/2003) e cioè “*la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima*” vanno individuate in relazione alle caratteristiche e alla gravità delle violazioni accertate e in applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità. Al riguardo, si pone la seguente alternativa: da una parte, lasciare i prestatori di servizi del tutto liberi di scegliere il tipo di intervento da porre in essere, ordinando semplicemente di porre fine alla violazione; dall’altra indicare il tipo di intervento, lasciando ai prestatori di servizi l’individuazione delle modalità tecniche per darvi attuazione;

CONSIDERATO che sul contenuto dell’ordine da impartire nei confronti dei prestatori di servizi verte la causa di rinvio pregiudiziale C-314/12 UPC Telekabel, tuttora pendente, e che alla causa ha dato origine proprio la richiesta di impartire un ordine generale, è apparso allo stato preferibile indicare esplicitamente le due misure previste dal decreto n. 70/2003, ossia la rimozione selettiva e la disabilitazione dell’accesso. In particolare, esse dovrebbero essere modulate come segue:

1. *Rimozione selettiva del contenuto illecito*: La misura della rimozione selettiva del contenuto illecito è applicabile nei casi in cui il sito ospiti sia contenuti legali che contenuti illegali e non abbia quale finalità prevalente quello della pirateria informatica, mettendo sistematicamente a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d’autore senza averne l’autorizzazione. Tale misura risulta implementabile dai prestatori di servizi per i *server* collocati sul territorio nazionale, mentre, nel caso di *server* collocati all’estero, si tratta di una misura che non appare opportuno prevedere in quanto implicherebbe il ricorso a tecniche di filtraggio non compatibili con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;
2. *Disabilitazione dell’accesso al contenuto illecito*: La misura della disabilitazione dell’accesso al contenuto illecito, che comporta il blocco dell’IP e/o della risoluzione DNS appare la più idonea sia per le ipotesi di pirateria massiva, sia nel caso di siti con *server* situati all’estero. Tale misura potrebbe anche essere “aggirata” dal pubblico nazionale mediante l’accesso alle opere per altre vie (cd. *proxy* esteri). Essa ha tuttavia un effetto collaterale positivo, in quanto, accedendo attraverso il *proxy*, il sito non viene remunerato in base alla pubblicità parametrata seguendo il numero degli accessi, potendo così comportare un forte incentivo al consumo di prodotti “legali”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 71, comma 2-*quater*, del citato Codice delle comunicazioni elettroniche, in recepimento dell’articolo 21 della direttiva 2002/22/CE, come modificata dall’articolo 1 della direttiva 2009/136/CE, l’Autorità può chiedere alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di diffondere informazioni, in forma standardizzata, che riguardano, tra l’altro, le violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi. In tale quadro è opportuno prevedere, altresì, la possibilità di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ordinare ai prestatori di servizi, nei casi in cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, di procedere al reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo modalità individuate dall'Autorità;

RITENUTO OPPORTUNO, stanti la particolare rilevanza e complessità tecnica della materia oggetto di regolamentazione e le rilevanti modifiche introdotte nel nuovo schema di provvedimento, di sottoporre a consultazione pubblica il predetto schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica nonché di provvedere alla notifica dello stesso alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITE le relazioni dei Commissari Francesco Posteraro e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

Articolo unico

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo "Schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70", di cui all'allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato B alla presente delibera.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato A
alla Delibera n. 452/13/CONS del 25 luglio 2013

SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70

CAPO I

Principi generali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b) "Legge sul diritto d'autore": la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e s.m.i.;
- c) "Testo unico": il "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
- d) "Codice": il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e s.m.i.;
- e) "Decreto": il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*";
- f) "prestatore di servizi della società dell'informazione": il prestatore di servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- g) “prestatore di servizi intermediari”: il prestatore di servizi della società dell’informazione di cui alla lettera f), che effettuano attività di prestazione di servizi di *mere conduit*, di *caching* o di *hosting*, come definito agli articoli 14, 15 e 16 del Decreto;
- h) “gestore della pagina internet”: il prestatore dei servizi della società dell’informazione che, sulla rete internet, cura la gestione e l’organizzazione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (*link* o *tracker*) alle stesse, anche caricati da terzi;
- i) “prestatori di servizi di pagamento”: i soggetti che svolgono i servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- l) “reti di comunicazione elettronica”: le reti come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera dd), del Codice;
- m) “servizio di media audiovisivo”: il servizio come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Testo unico;
- n) “servizio di media radiofonico”: il servizio come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Testo unico applicato per analogia ai servizi radiofonici ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo Testo unico;
- o) “fornitore di servizi di media”: il fornitore di servizi come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del Testo unico;
- p) “opera digitale”: una o più opere, o parti di esse, di carattere sonoro, audiovisivo, videoludico ed editoriale, tutelate dalla Legge sul diritto d’autore e diffuse su reti di comunicazione elettronica;
- q) “programma”: una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Testo unico;
- r) “palinsesto”: l’insieme di una serie di programmi come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del Testo unico;
- s) “catalogo”: l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente;
- t) “titolare o licenziatario del diritto”: ogni soggetto titolare o licenziatario dei diritti d’autore o dei diritti connessi con riferimento all’opera digitale di cui alla lettera p);
- u) “soggetto legittimato”: titolare o licenziatario del diritto di cui alla lettera t) o associazioni di gestione collettiva o di categoria con mandato conferito dal titolare o dal licenziatario del diritto di cui alla lettera t);
- v) “*link*”: collegamento ipertestuale all’opera digitale di cui alla lettera p);
- z) “*tracker*”: codice alfanumerico di collegamento attraverso il quale gli utenti sono



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- posti nella condizione di interagire ai fini della fruizione delle opere digitali di cui alla lettera p);
- aa) “*uploader*”: ogni persona fisica o giuridica che carica opere digitali su reti di comunicazione elettronica rendendole disponibili al pubblico anche attraverso appositi link;
 - bb) “*downloader*”: ogni persona fisica o giuridica che, attraverso reti di comunicazione elettronica, scarica opere digitali su un proprio terminale o su uno spazio condiviso;
 - cc) “rimozione selettiva”: eliminazione dalla pagina internet delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi ovvero del collegamento ipertestuale (*link* o *tracker*) alle stesse;
 - dd) “disabilitazione dell’accesso”: disabilitazione dell’accesso al sito internet univocamente identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati;
 - ee) “Comitato”: il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali di cui al Capo II;
 - ff) “Direzione” e “Direttore”: la Direzione servizi media dell’Autorità e il Direttore della predetta Direzione;
 - gg) “organo collegiale”: la Commissione per i servizi e prodotti dell’Autorità, la quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall’articolo 11, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248, esercita le funzioni di vigilanza e accertamento di cui all’articolo 182-*bis* della Legge sul diritto d’autore e quelle di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del Decreto.

D 1.1. *Si condividono le definizioni proposte e se ne ravvisa l’adeguatezza alla luce dello sviluppo del settore? Si propongono ulteriori definizioni?*

D 1.2. *Si condivide, in particolare, la definizione di “gestore della pagina internet”?*

D 1.3. *Si condivide la definizione di “opera digitale”?*

D 1.4. *Si condivide la definizione di “rimozione selettiva” e, in particolare, la previsione della rimozione del collegamento ipertestuale (*link* o *tracker*) alle opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi?*

D 1.5. *Si ritiene che la definizione di “disabilitazione dell’accesso” sia tecnicamente appropriata al fine di indicare l’inibizione dell’accesso al sito internet univocamente identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati?*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attività dell'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. In particolare, il Regolamento promuove lo sviluppo dell'offerta legale di opere digitali e l'educazione alla corretta fruizione delle stesse e disciplina le procedure volte all'accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, nonché delle eccezioni e delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto d'autore. In particolare, l'Autorità tutela i diritti di libertà nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto delle garanzie di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Il presente regolamento non si riferisce ai *downloader* e alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizzi la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica.
4. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica l'attuazione dei provvedimenti di cui ai Capi III e IV.

D 2.1. Si concorda con l'ambito di intervento così come circoscritto dal presente schema di regolamento? In caso contrario si prega di indicare le relative motivazioni e i vantaggi che potrebbero derivare da un ambito più ristretto o, in alternativa, più ampio.

D 2.2. Si condivide in particolare l'esclusione dall'ambito di intervento del presente schema di regolamento delle applicazioni e dei programmi per elaboratore di condivisione diretta di file tra utenti finali attraverso reti di comunicazione elettronica?

D 2.3. Si condivide la formulazione utilizzata al comma 3 per indicare applicazioni e programmi peer-to-peer? In caso contrario si prega di voler suggerire la formulazione che si ritiene maggiormente adeguata.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CAPO II

Misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali

Articolo 3

Principi generali

1. L'Autorità promuove l'educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere digitali, con particolare riferimento ai più giovani.
2. L'Autorità promuove la massima diffusione dell'offerta legale di opere digitali, incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di offerte commerciali innovative e competitive e favorendo la conoscibilità dei servizi che consentono la fruizione legale di opere digitali tutelate dal diritto d'autore, nonché l'accesso ai servizi medesimi.
3. L'Autorità promuove l'elaborazione di codici di condotta da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera f), g) e h), per favorirne la cooperazione ai fini della tutela del diritto d'autore.

D 3.1. Si concorda con il riconoscimento della centralità del ruolo dell'educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere digitali nel contrasto alle violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica? In caso contrario indicare quali si ritiene possano essere i principi generali atti a caratterizzare l'azione dell'Autorità.

D 3.2. Quali si ritiene possano essere le misure più efficaci per favorire la creazione di un mercato aperto dell'accesso alle opere digitali e per promuovere la diffusione dell'offerta legale delle stesse?

D 3.3. Si concorda con la previsione di un ruolo attivo in capo all'Autorità nell'elaborazione dei codici di condotta di cui al comma 3 del presente articolo?

Articolo 4

Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali

1. È istituito il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale dell'Autorità o da un suo delegato ed è composto dai seguenti soggetti che partecipano alle riunioni senza oneri a carico dell'Autorità:

- a) un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni di settore delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

seguenti categorie: consumatori, autori, editori, produttori, distributori, fornitori di servizi di media, prestatori di servizi della società dell'informazione;

b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi: Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presso il Ministero per i beni e le attività culturali, Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Polizia postale e delle comunicazioni, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza, Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) rappresentanti dell'Autorità.

2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito di centri di ricerca, incoraggia il raggiungimento di intese tra le categorie di cui al comma 1, lettera a), con riferimento, tra l'altro, ai seguenti temi:

a) la semplificazione della filiera di distribuzione di opere digitali al fine di favorire l'accesso alle stesse, anche attraverso strumenti quali le finestre di distribuzione e gli accordi di licenza sviluppati *ad hoc* per la diffusione di opere digitali, ferma restando la libera negoziazione tra le parti;

b) l'adozione di codici di condotta da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, lettere f), g) e h), anche con riferimento a strumenti di contrasto, elaborati in collaborazione con i prestatori di servizi di pagamento, fondati sull'analisi delle transazioni economiche e dei modelli di *business* che consentono il finanziamento dell'offerta di contenuti in violazione del diritto d'autore.

3. Il Comitato, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, cura:

a) la promozione di misure di educazione alla legalità nella fruizione di opere digitali, anche attraverso l'adozione di procedure di reindirizzamento automatico temporaneo ad apposite pagine internet a ciò dedicate;

b) la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali, a rimuovere le barriere esistenti e a promuovere iniziative commerciali di ampia fruibilità;

c) il monitoraggio dello sviluppo dell'offerta legale di opere digitali;

d) il monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento, anche con riferimento alle modalità di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità;

e) la formulazione di ipotesi di adeguamento del presente regolamento in relazione all'innovazione tecnologica e all'evoluzione dei mercati.

4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita all'interno della Direzione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D 4.1. Si ritiene esaustiva l'elencazione dei soggetti chiamati a far parte del Comitato?

D 4.2. Si concorda con l'attribuzione al Comitato dei compiti previsti dal presente articolo?

D 4.3. Si ritiene efficace l'eventuale adozione di codici di condotta da parte degli operatori del settore, in particolare con riferimento ad azioni di contrasto che prendano in considerazione le transazioni economiche e i modelli di business che consentono il finanziamento dell'offerta di contenuti in violazione del diritto d'autore?

D 4.4. Si concorda con la previsione di un ruolo attivo del Comitato nel curare la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla legalità e la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali e a rimuovere le barriere normative e commerciali?

D 4.5. Si concorda con l'attribuzione al Comitato di un ruolo di monitoraggio in relazione all'innovazione tecnologica e all'evoluzione dei mercati in vista del possibile adeguamento nel tempo della regolamentazione in materia di tutela del diritto d'autore online?

CAPO III

Procedure a tutela del diritto d'autore online ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Articolo 5

Modalità di intervento

1. Ai fini della tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, l'Autorità interviene, ai sensi del presente e del successivo capo, su istanza di parte e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 6.

D 5.1. Si concorda sul fatto che l'Autorità possa intervenire solo su istanza di parte? In caso contrario si prega di indicare eventuali alternative, esplicitando i vantaggi che le renderebbero preferibili.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 6

Procedure di notifica e rimozione

1. Qualora un soggetto legittimato ritenga che un'opera digitale resa disponibile su una pagina internet violi un diritto d'autore o un diritto connesso, può inviare una richiesta di rimozione al gestore della pagina internet.
2. Qualora previamente notificate all'Autorità e da questa rese pubbliche attraverso il proprio sito istituzionale, si osservano le procedure di autoregolamentazione adottate dal gestore della pagina internet.

D 6.1. Si concorda con la procedura delineata dall'Autorità per la notifica e rimozione? In caso contrario si prega di indicarne le ragioni. Nel caso s'intenda proporre una procedura alternativa, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che la renderebbero preferibile a quella prevista dal presente articolo.

D 6.2. Si concorda con la previsione di rinviare alle procedure di autoregolamentazione già esistenti in materia di notifica e rimozione?

Articolo 7

Istanza all'Autorità

1. Qualora l'opera digitale che si assume diffusa in violazione della Legge sul diritto d'autore non sia stata rimossa, il soggetto legittimato può richiederne la rimozione all'Autorità:
 - a) nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, una volta concluse le procedure ivi previste e, comunque, decorsi sette giorni dal loro avvio;
 - b) in mancanza delle procedure di cui all'articolo 6, comma 2, decorsi due giorni dall'invio della richiesta al gestore della pagina internet.
2. L'istanza all'Autorità di cui al comma 1 è trasmessa utilizzando, a pena di irricevibilità, il modulo di cui all'allegato 1 al presente regolamento, reso disponibile sul sito internet dell'Autorità, e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto.
3. Il soggetto legittimato può chiedere direttamente all'Autorità la rimozione dell'opera digitale che si assume diffusa in violazione della Legge sul diritto d'autore qualora manchino le procedure di autoregolamentazione di cui all'articolo 6, comma 1, e non risulti possibile rivolgersi al gestore della pagina internet su cui è resa disponibile l'opera digitale medesima.
4. Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata adita l'Autorità giudiziaria.

5. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa delle istanze che siano:
- a) irricevibili per mancato utilizzo del modulo di cui all'allegato 1 al presente regolamento o per difetto di informazioni essenziali;
 - b) inammissibili in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - c) improcedibili per mancato esperimento delle procedure di cui all'articolo 6;
 - d) manifestamente infondate;
 - e) ritirate prima della trasmissione degli atti all'organo collegiale di cui all'articolo 8, comma 7.
6. La Direzione informa periodicamente l'organo collegiale delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 5.
7. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la Direzione avvia il procedimento ai sensi dell'articolo 8.
8. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro dieci giorni dalla ricezione delle istanze.

D 7.1. Si concorda con il ritenere l'intervento dell'Autorità condizionato all'espletamento della procedura di rimozione di cui all'articolo 6? Si prega di indicare altresì se si concorda con i tempi previsti.

D 7.2. Si concorda con la previsione del termine di dieci giorni per l'archiviazione in via amministrativa o per l'avvio del procedimento?

D 7.3. Si ritiene che il modulo di cui all'allegato 1 al presente schema di regolamento sia esaustivo ai fini della trasmissione dell'istanza all'Autorità?

Articolo 8

Procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione

1. La Direzione comunica l'avvio del procedimento al soggetto istante, all'*uploader* e al gestore della pagina internet, ove rintracciabili, nonché ai prestatori di servizi all'uopo individuati. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l'esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore, l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell'esito degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

controdeduzioni, nonché del termine di conclusione del procedimento.

2. Qualora il gestore della pagina internet non sia rintracciabile, la comunicazione di avvio del procedimento indirizzata ai prestatori di servizi all'uopo individuati è accompagnata da una richiesta di informazioni volta a consentire l'identificazione del gestore della pagina internet ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del Decreto, ai fini della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Il prestatore di servizi dà riscontro alla richiesta di informazioni entro quarantotto ore dalla sua ricezione.

3. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la Direzione informa l'*uploader*, il gestore della pagina internet e i prestatori di servizi che possono procedere all'adeguamento spontaneo entro il termine di tre giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

4. Qualora l'*uploader*, il gestore della pagina internet o i prestatori di servizi provvedano all'adeguamento entro il termine di cui al comma 3, ne danno contestuale comunicazione alla Direzione, la quale dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. La Direzione informa periodicamente l'organo collegiale delle archiviazioni disposte ai sensi del presente comma.

5. Qualora ritengano di controdedurre in merito alla violazione contestata, l'*uploader*, il gestore della pagina internet e i prestatori di servizi trasmettono alla Direzione, entro il medesimo termine di cui al comma 3, ogni elemento utile ai fini della relativa verifica.

6. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, la Direzione può disporre un prolungamento dei termini di cui al comma 8 dell'articolo 7 e ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.

7. Salvo il caso di adeguamento spontaneo di cui al comma 3, la Direzione, esaminati gli atti, li trasmette all'organo collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto.

8. Qualora nel corso del procedimento sia adita l'Autorità giudiziaria per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, la parte attrice ne informa tempestivamente la Direzione, che archivia gli atti e li trasmette all'Autorità giudiziaria medesima.

D 8.1. *Si condivide il percorso procedurale proposto? In caso contrario si prega di indicarne le ragioni.*

D 8.2. *In particolare, si ritiene che le modalità e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano appropriati rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali e al contempo l'efficacia dell'azione a tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica?*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 9

Provvedimenti a tutela del diritto d'autore

1. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione ovvero esige che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, pongano fine alla violazione commessa, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto. A tal fine, l'organo collegiale ordina ai prestatori di servizi di provvedere, entro tre giorni dalla notifica dell'ordine, alla rimozione selettiva delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi ovvero alla disabilitazione dell'accesso alle medesime, rispettando i criteri di gradualità e di proporzionalità e tenendo conto, tra l'altro, della gravità della violazione e della localizzazione del server.

2. L'organo collegiale può altresì ordinare ai prestatori di servizi, ai sensi dell'articolo 71, comma 2-*quater*, lettera a), del Codice, di procedere al reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate nell'ordine adottato dall'Autorità delle richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dall'organo collegiale entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'articolo 7. Di essi è data notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

4. In caso di inottemperanza agli ordini di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

D 9.1. *Si concorda con l'indicazione esplicita delle modalità di intervento previste dal presente testo - rimozione selettiva, disabilitazione e eventuale reindirizzamento automatico - o si ritiene preferibile, in alternativa, prevedere un ordine generico di porre fine alla violazione commessa? Si prega di voler indicare le motivazioni della preferenza.*

D 9.2. *Si ritiene che le modalità - rimozione selettiva, disabilitazione e eventuale reindirizzamento automatico - e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano adeguati ai fini della tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica?*

D 9.3. *Si ritiene che il reindirizzamento automatico possa essere un utile strumento ai fini dell'educazione alla fruizione delle opere digitali nel rispetto del diritto d'autore?*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 10

Procedimento abbreviato

1. Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell'istanza di cui all'articolo 7 la Direzione ritenga che i fatti segnalati configurino una grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale, in considerazione, tra l'altro, del carattere massivo della violazione o dei tempi di immissione sul mercato dell'opera stessa, i termini di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono modificati come segue:

- a) l'archiviazione in via amministrativa e l'avvio del procedimento, di cui all'articolo 7, comma 8, hanno luogo entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza;
- b) il riscontro alla richiesta di informazioni di cui all'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, ha luogo entro un giorno dalla ricezione della richiesta medesima;
- c) l'adeguamento spontaneo, di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, e la trasmissione delle controdeduzioni, di cui all'articolo 8, comma 5, possono avere luogo entro un giorno dalla comunicazione dell'avvio del procedimento;
- d) i provvedimenti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, sono adottati dall'organo collegiale entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza;
- e) l'ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, ha luogo entro un giorno dalla notifica dell'ordine stesso.

2. Ai fini del ricorso al procedimento abbreviato di cui al presente articolo, la Direzione valuta, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) la persistenza della messa a disposizione di opere digitali in violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi;
- b) la significativa quantità delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
- c) il valore economico dei diritti violati e la gravità del danno causato dall'asserita violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
- d) l'incoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore;
- e) il carattere ingannevole del messaggio, tale da indurre nell'utente l'erronea convinzione che si tratti di attività lecita;
- f) la messa a disposizione di indicazioni in merito alle modalità tecniche per accedere alle opere digitali diffuse illegalmente;
- g) lo scopo di lucro nell'offerta illegale delle opere digitali, desumibile anche dal pagamento diretto dei medesimi o dalla diffusione di messaggi pubblicitari;
- h) la provenienza dell'istanza di cui all'articolo 7 da parte di una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D 10.1. Si concorda con la previsione di un procedimento abbreviato in caso di sussistenza di una grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale, in considerazione, tra l'altro, del carattere massivo della violazione o dei tempi di immissione sul mercato dell'opera stessa?

D 10.2. Si ritiene che i criteri previsti al presente articolo - grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale, carattere massivo della violazione o tempi di immissione sul mercato dell'opera stessa - siano proporzionati rispetto agli obiettivi del procedimento abbreviato?

D 10.3. Si concorda con i tempi previsti dal presente articolo? In caso contrario indicare le motivazioni e l'eventuale alternativa.

D 10.4. Si ritiene che gli elementi indicati al comma 2 del presente articolo siano sufficienti ai fini del ricorso al procedimento abbreviato?

Capo IV

Disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore sui servizi di media

Articolo 11

Disposizioni generali

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché dei principi di cui agli articoli 3 e 32-*bis* del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.
2. I fornitori di servizi di media radiofonici operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché dei principi di cui all'articolo 3 del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.

D 11.1. Si concorda con la ricostruzione dei principi cui deve essere ispirata l'azione dei fornitori di servizi di media in materia di tutela del diritto d'autore?



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 12

Istanza all'Autorità

1. Qualora un soggetto legittimato ritenga che un programma di un palinsesto o di un catalogo messo a disposizione da un fornitore di servizi di media violi un diritto d'autore o un diritto connesso di cui è titolare ovvero diffonda un programma al di fuori dei limiti temporali e delle condizioni concordate, può trasmettere un'istanza all'Autorità, utilizzando, a pena di inammissibilità, il modulo di cui all'allegato 2 al presente regolamento, reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.
2. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa delle istanze che risultino:
 - a) irricevibili per mancato utilizzo del modulo di cui all'allegato 2 al presente regolamento o per difetto di informazioni essenziali;
 - b) inammissibili in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - c) manifestamente infondate.
3. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la Direzione avvia il procedimento ai sensi dell'articolo 13.
4. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro dieci giorni dalla ricezione delle istanze.

D 12.1. Si ritiene necessario prevedere una procedura individuale di notifica e rimozione da espletarsi dinanzi al fornitore di servizi di media? Si prega di indicare le ragioni della scelta e, in caso affermativo, i relativi vantaggi.

D 12.2. Si ritiene che il modulo di cui all'allegato 2 al presente schema di regolamento sia esaustivo ai fini della trasmissione dell'istanza all'Autorità?

Articolo 13

Procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione

1. La Direzione comunica l'avvio del procedimento al fornitore di servizi di media. La comunicazione contiene l'esatta individuazione dei programmi che si assumono diffusi in violazione della Legge sul diritto d'autore, l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell'esito degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, nonché del termine di conclusione del procedimento stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la Direzione può chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria, che debbono essere prodotti entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta.

3. Fatto salvo il caso di cui all'articolo 15, la Direzione, entro venti giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 1, trasmette gli atti all'organo collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione di provvedimenti di diffida o di ordine.

D 13.1. Si condivide il percorso procedurale proposto, in particolare con riferimento ai tempi previsti? In caso contrario si prega di indicarne le ragioni.

D 13.2. Si ritiene che i termini previsti dal presente articolo siano appropriati al fine del rispetto delle garanzie procedurali?

Articolo 14

Provvedimenti a tutela del diritto d'autore

1. L'organo collegiale, esaminati gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 13, ne dispone l'archiviazione qualora ritenga insussistente la violazione oggetto dell'istanza. Qualora la ritenga sussistente, diffida i fornitori di servizi di media lineari dal trasmettere programmi in violazione della Legge sul diritto d'autore ovvero ordina ai fornitori di servizi di media a richiesta di rimuovere dal catalogo i programmi messi a disposizione in violazione della predetta Legge.

2. L'organo collegiale adotta i provvedimenti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'articolo 12.

D 14.1. Si ritiene che le modalità e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano appropriati rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali e al contempo l'efficacia dell'azione a tutela del diritto d'autore sui servizi di media?



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 15

Provvedimenti ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 8, del Testo unico

1. Qualora ritenga sussistente una violazione rilevante ai sensi dell'articolo 32-bis del Testo unico da parte di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana a norma dell'articolo 1-bis, comma 4, dello stesso Testo unico, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui palinsesti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano, la Direzione adotta un formale richiamo nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1-ter, comma 8, secondo periodo, del Testo unico, specificando i termini entro i quali occorre conformarsi al richiamo stesso.
2. Nel caso di mancata conformazione al richiamo nei termini fissati, la Direzione trasmette gli atti all'organo collegiale, proponendo di ordinare ai destinatari del richiamo stesso l'adozione di ogni misura necessaria ad inibire la diffusione al pubblico italiano dei palinsesti o dei cataloghi di cui al comma 1.
3. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione ovvero adotta l'ordine di cui al comma 2 entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'articolo 12. L'inosservanza dell'ordine dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1-ter, comma 8, terzo periodo, del Testo unico.

D 15.1. *Si ritiene che lo strumento del richiamo formale sia appropriato nei casi di violazioni del diritto d'autore da parte di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana a norma dell'articolo 1-bis, comma 4, del Testo unico? In caso contrario si prega di indicare gli strumenti alternativi, esplicitando i vantaggi che li renderebbero preferibili.*

D 15.2. *Si ritiene che le modalità e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano appropriati rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali e al contempo l'efficacia dell'azione a tutela del diritto d'autore sui servizi di media?*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 16

Comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica, ove possibile, certificata.

Articolo 17

Termini

1. I termini di cui al presente regolamento in scadenza in giorni non lavorativi sono prorogati di diritto al primo giorno seguente lavorativo.

Articolo 18

Clausola di rivedibilità

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione nonché alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati, anche nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 4.

Articolo 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2014.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO 1
all'Allegato A alla delibera n. 452/13/CONS

MODULO DI ISTANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2

a) Dati di contatto del segnalante
Nome persona fisica/ragione sociale/denominazione ente
Indirizzo
Codice fiscale/partita IVA
Persona da contattare
Telefono
E-mail
b) Dati generali dell'opera digitale di cui si segnala la mancata rimozione dalla pagina internet
Titolo
URL della posizione dell'opera digitale
c) Indicazione del gestore della pagina internet
Denominazione
URL dell'homepage
Indirizzo
Persona da contattare
Telefono
E-mail
Eventuale intestatario del nome a dominio
d) Descrizione della violazione della Legge sul diritto d'autore
e) Dettagli dell'opera in relazione alla quale si ritiene sia stata realizzata la violazione della Legge sul diritto d'autore
Titolo
Anno di produzione
Produttore
Titolarità sull'opera digitale da parte del soggetto istante
f) Estremi dell'avvenuta notifica davanti al gestore della pagina internet



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

g) Dichiarazione di veridicità
Il segnalante è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
h) Dichiarazione in merito ad assenza di giudizi pendenti
Il segnalante dichiara sotto la propria responsabilità che per la medesima questione non è stata adita l'Autorità giudiziaria o, in ogni caso, di non essere a conoscenza di giudizi pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria
i) Informativa ai sensi del codice sulla protezione dei dati personali (Art. 13 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, titolare del trattamento dei dati personali, La informa, ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali, che i dati personali riportati nella segnalazione sono rilasciati facoltativamente e liberamente e verranno trattati unicamente nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato alla tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il segnalante potrà accedere in ogni momento ai dati personali che Lo riguardano, ottenere l'indicazione della loro origine, del modo con cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, ed opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del Codice), rivolgendosi al titolare del trattamento.
ALLEGATI
Copia dell'opera digitale in relazione alla quale si richiede la rimozione dal sito
Eventuale <i>fingerprint</i> dell'opera
Documentazione relativa alla procedura di notifica e rimozione
Documentazione relativa alla titolarità sull'opera digitale da parte del soggetto istante

Luogo e data _____

Firma _____



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO 2
all'Allegato A alla delibera n. 452/13/CONS

MODULO DI ISTANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 1

a) Dati di contatto del segnalante
Nome persona fisica/ragione sociale/denominazione associazione
Indirizzo
Codice fiscale/partita IVA
Persona da contattare
Telefono e Fax
E-mail
b) Dati generali del programma
Titolo del programma
Denominazione del palinsesto o del catalogo in cui è inserito il programma
c) Indicazione del fornitore di servizi di media
Denominazione
Indirizzo
Marchio o Url dell'homepage
Persona da contattare
Telefono
E-mail
d) Descrizione della violazione della Legge sul diritto d'autore
e) Dettagli del programma in relazione al quale si ritiene sia stata realizzata la violazione della Legge sul diritto d'autore
Titolo
Anno di produzione
Produttore
Tipo di licenza
f) Dichiarazione di veridicità
Il segnalante è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
g) Informativa ai sensi del codice sulla protezione dei dati personali (Art. 13 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, titolare del trattamento dei dati personali, La informa, ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali, che i dati personali riportati nella



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

segnalazione sono rilasciati facoltativamente e liberamente e verranno trattati unicamente nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato alla tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il segnalante potrà accedere in ogni momento ai dati personali che Lo riguardano, ottenere l'indicazione della loro origine, del modo con cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, ed opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del Codice), rivolgendosi al titolare del trattamento.

ALLEGATI

Copia del programma relazione al quale si richiede la rimozione dal palinsesto/catalogo

Eventuale *fingerprint* del programma

Documentazione comprovante il possesso dei diritti sul programma oggetto dell'istanza

Luogo e data _____

Firma _____



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato B
alla Delibera n. 452/13/CONS del 25 luglio 2013

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

L'Autorità, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite attraverso le consultazioni pubbliche avviate con delibere nn. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010 e 398/11/CONS del 6 luglio 2011, ha elaborato un nuovo "Schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70", che intende sottoporre a consultazione pubblica ai sensi della propria delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259".

In particolare l'Autorità invita le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni in merito allo schema di regolamento di cui all'allegato A alla presente delibera. I soggetti legittimati all'intervento sono gli operatori del settore anche in forma associativa, i soggetti istituzionali e le associazioni rappresentative degli utenti e consumatori.

Le comunicazioni potranno essere redatte sotto forma di emendamento agli articoli con sintetica motivazione sugli aspetti di interesse del rispondente e di risposta ai quesiti riportati in calce a ciascun articolo, unitamente ad ogni altro elemento utile alla consultazione di cui trattasi.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 452/13/CONS sul sito internet dell'Autorità al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agcom@cert.agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata, ovvero, a discrezione dei rispondenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: *Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione servizi media, Ufficio diritti digitali, via Isonzo 21/b, 00198 Roma.*

Si precisa che la trasmissione in formato elettronico al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata è sostitutivo dell'invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.

Qualunque sia la modalità di trasmissione scelta, le comunicazioni dovranno altresì



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

necessariamente essere inviate in copia, entro il medesimo termine, in formato elettronico, all'indirizzo dic@agcom.it.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza. La suddetta istanza deve pervenire all'Autorità tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, all'indirizzo dell'Autorità sopra riportato, nonché all'indirizzo di posta elettronica dic@agcom.it almeno dieci giorni prima della scadenza del termine sopra indicato, escluso il giorno di arrivo dell'istanza stessa. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente ed un contatto telefonico o di posta elettronica per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le modalità di svolgimento dell'audizione, che potrà se del caso essere svolta in forma collettiva a discrezione dell'Autorità, verranno comunicate nell'atto di convocazione.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS e successive modifiche, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare le comunicazioni fornite, i soggetti rispondenti potranno altresì allegare alla documentazione inviata l'indicazione dei contenuti da sottrarre all'accesso e alla pubblicazione.

Le comunicazioni pervenute potranno essere pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it.